

- comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.lgs. n. 490/99, sono utilizzabili ai fini della qualificazione rispettivamente nella categoria OG2 o nella categoria OS2, a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile o che riguardino l'esecuzione di un restauro di una superficie decorata.
6. I lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell'ambito di manufatti che non detengono alcun carattere di intrinseca monumentalità ancorché ricadono in ambiti territoriali assoggettati ad un vincolo di tutela paesistica, non essendo oggetto di specifica salvaguardia se non quella, evidentemente, disciplinata dalle norme tecniche dei piani territoriali paesistici, sono utilizzabili soltanto ai fini della qualificazione nella categoria OS7.
 7. Qualora un certificato utilizzato per la qualificazione nella categoria OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS3, OS5, OS28, OS30; resta inammissibile, invece, l'utilizzazione di esuberanti di importi non utilizzati per ottenere la qualificazione nelle singole categorie OS3, OS5, OS28, OS30, qualora questi manchino del requisito dell'esecuzione di un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, necessario per l'utilizzazione degli stessi ai fini della qualificazione nella categoria OG11.
 8. Le società miste, di cui agli articoli 113 e 116 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs n. 267/2000, non possono ottenere l'attestazione come soggetti esecutori di lavori pubblici in virtù dei seguenti principi:
 - a) congiunta soggettività della stessa struttura come ente aggiudicatore e come impresa, ai sensi del comma 5-bis, art. 2 della legge 109/94 e successive modificazioni;
 - b) non possono liberamente svolgere attività economico-imprenditoriali avulse dal servizio per la cui gestione sono state costituite.
 9. Le imprese che si trovano in stato di amministrazione straordinaria, rientrando tra i soggetti legittimati alla partecipazione alle gare, come deciso dal Consiglio di Stato con sentenza del 6 agosto 2001, n. 4241, ove sia intervenuta l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio d'impresa ex D.lgs n. 270/99, possono essere attestate ai sensi del DPR n. 34/2000.
 10. Le S.O.A. potranno rilasciare l'attestazione in duplice originale, uno dei quali viene trattenuto dalla società di attestazione e trasmesso immediatamente in copia alla Segreteria tecnica, Ufficio S.O.A.; in sede di partecipazione alle gare, le imprese, infatti, potranno produrre l'attestazione, rilasciata da una S.O.A. autorizzata, in copia fotostatica, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso.

Ulteriori indicazioni relative all'attività di attestazione

L'Autorità ha definito i criteri del piano delle indagini a campione relativo agli attestati rilasciati da tutte le S.O.A., in adempimento alle previsioni del regolamento sul sistema di qualificazione.

I criteri adottati tengono conto delle determinazioni assunte dall'Autorità in materia, dei risultati delle ispezioni già avviate e di segnalazioni pervenute in ordine a problemi emersi nell'esercizio dell'attività di attestazione.

In base a questi criteri è stato individuato un campione di attestazione e stabilita una prima verifica delle attestazioni rilasciate, nella misura del 50% del campione stesso.

Particolare attenzione ha posto il Consiglio nel rapportarsi ai problemi emersi, alle attestazioni nella categoria OG11 di cui alla declaratoria dell'allegato A al DPR n. 34/2000, relativa all'abilitazione delle imprese a fornitura e montaggio e alla manutenzione o ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti a categorie generali che siano già realizzati o in corso di costruzione, rispetto al totale delle attestazioni rilasciate alla stessa data da tutte le S.O.A. nella stessa categoria; alle attestazioni rilasciate nella categoria OS2 di cui alla declaratoria dell'allegato A al DPR 34/2000, relativa all'abilitazione delle imprese all'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico, rispetto al totale delle attestazioni rilasciate alla stessa data di tutte le S.O.A. nella stessa categoria; nonché alle attestazioni rilasciate in presenza di certificazione di qualità o di elementi significativi della qualità rispetto al totale delle attestazioni rilasciate alla stessa data da tutte le S.O.A.

I criteri summenzionati scaturiscono sia dalla necessità di riscontrare l'effettiva applicazione di quanto indicato dall'Autorità nelle determinazioni emanate e nei comunicati inviati a tutte le S.O.A. autorizzate sia dalle numerose segnalazioni pervenute in ordine:

1. alle modalità di attestazione delle imprese nella categoria OG11;
2. alle modalità di attestazione delle imprese nelle categorie OG2 e OS2 in relazione alla certificazione del buon esito per i lavori eseguiti su immobili assoggettati a vincoli di tutela, come previsto dall'articolo 22, comma 7, del regolamento;
3. alle modalità di riconoscimento dell'incremento convenzionale premiante, di cui all'articolo 19 del DPR n. 34/2000.

Il Consiglio, sulla base dei criteri individuati per il primo semestre 2001, ha approvato il calendario delle ispezioni. Queste ispezioni sono anche intese a completare la verifica dell'attività delle S.O.A. non oggetto di attività ispettiva svolta nel primo semestre. Ovviamente, in questi casi, si procederà congiuntamente all'indagine relativa alla verifica delle attestazioni rilasciate

te ed a quelle di verifica degli aspetti organizzativi e procedurali dichiarati dalle S.O.A. in sede di richiesta di autorizzazione.

La conclusione delle visite ispettive è fissata presumibilmente per la fine del mese di novembre.

Comunicato n. 15 - Roma, 4 ottobre 2001

Indicazioni in merito alla trasmissione dei dati al Casellario informatico

Alcune S.O.A. hanno formulato quesiti in merito alla trasmissione dei dati al casellario informatico di cui all'articolo 27 del DPR n. 34/2000 sulla base del *software* consegnato nell'incontro del 20 luglio ultimo scorso.

In merito a tali richieste in primo luogo si conferma quanto già comunicato in più occasioni:

- a) i dati delle attestazioni rilasciate, qualsiasi sia la data del rilascio, devono essere trasmessi dalle S.O.A con la procedura concordata nell'incontro del 20 luglio ultimo scorso;
- b) i dati da trasmettere sono quelli riportati nella documentazione, indicata nel DPR n. 34/2000 e nella determinazione dell'Autorità, presentata dall'impresa e che la S.O.A. ha preso in considerazione e valutato ai fini del rilascio dell'attestazione;
- c) i dati di cui alle lettere da n) ad s) dell'articolo 27, comma 2, del DPR n. 34/2000 sono di competenza dell'Autorità;
- d) il modello di attestazione predisposto dall'Autorità contiene l'indicazione «sostituisce l'attestazione n. .../...», dicitura da completare in caso di rilascio di un'attestazione che, ferma restando la data di scadenza, modifica una precedente attestazione; in tal caso nel rilasciare la nuova attestazione la S.O.A. deve provvedere a ritirare la vecchia attestazione.

Pertanto, in base all'indicazione di cui alla precedente lettera b), è stabilito:

- a) la cifra d'affari in lavori, il costo del personale, il costo degli ammortamenti, l'importo dei lavori eseguiti da trasmettere sono quelli effettivi senza, cioè, tener conto della eventuale rideterminazione ai sensi dell'articolo 18, comma 15, del DPR n. 34/2000 e dell'eventuale applicazione dell'incremento convenzionale premiante ai sensi dell'articolo 19 del suddetto decreto;
- b) la data di iscrizione alla CCIAA da trasmettere è esclusivamente quella riportata nel relativo certificato e non deve essere comunicata la data di effettivo inizio dell'attività dell'impresa, anche se questa è diversa da quella riportata nel certificato;
- c) nella sezione «organi di rappresentanza» (sintesi dell'indicazione «organi con poteri di rappresentanza», di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del DPR n. 34/2000) vanno riportati i nominativi degli eventuali soggetti che hanno poteri di rappresentanza dell'impresa e che siano diversi dal legale rappresentante;
- d) nella sezione «categorie e classifiche di qualificazione» il codice fiscale del direttore tecnico va riportato esclusivamente se la classifica è stata attribuita ai sensi dell'articolo 18, comma 14, del DPR n. 34/2000;

- e) nella sezione «importo dei versamenti contributivi» va riportata la data iniziale del periodo di riferimento della relativa documentazione;
- f) la compilazione del campo relativo all'iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico dell'impresa è obbligatoria qualora l'attestazione sia stata rilasciata per la progettazione e l'esecuzione;
- g) l'indirizzo dei legali rappresentanti, dei direttori tecnici e dei soggetti facenti parte degli «organi con poteri di rappresentanza» è quello del soggetto attestato;
- h) gli importi dei versamenti INPS, INAIL e Casse dili da trasmettere al Casellario informatico sono quelli effettivamente versati (importi determinati per cassa).

Con l'occasione si precisa:

- a) le S.O.A., fino ad apposita comunicazione da parte di questo ufficio, devono inviare all'Autorità, secondo le modalità previste dalla determinazione n. 50/2000, i dati relativi ai contratti stipulati ed alle attestazioni rilasciate;
- b) il sistema consente di comunicare le variazioni apportate all'oggetto di contratti in corso di esecuzione, variando i dati (categorie e classifiche richieste) già trasmessi e ciò in quanto ai fini dell'attività di vigilanza dell'Autorità contano l'oggetto finale del contratto e la sua correlazione con l'attestazione rilasciata;
- c) il sistema considera i contratti stipulati per apportare modifiche (variazioni minime, nuove categorie, nuove classifiche) all'attestazione già rilasciata ed in corso di validità come nuovi contratti; in tal caso le S.O.A. dovranno ritrasmettere tutti i dati (cifra d'affari, ammortamenti, costo del lavoro, importo dei lavori eseguiti ecc.) aggiornati con riferimento all'attestazione sostitutiva della precedente;
- d) il sistema consente, prima di inviare i dati all'Autorità, di modificare, ove sia stato inserito in modo errato, il codice fiscale dell'impresa attestata; poiché, però, il dato errato resta in memoria, nei prossimi giorni sarà inviata una *fix* che permetterà la cancellazione del dato erroneamente inserito;
- e) la *fix* di cui alla lettera d) permetterà di inserire nel campo relativo al numero di contratto anche caratteri alfanumerici e prevedrà, al fine di permettere da parte dell'Autorità una più immediata verifica dell'attestazione rilasciata, l'inserimento di un campo aggiuntivo riguardante la percentuale dell'incentivo premiante di cui all'articolo 19 del DPR n. 34/2000.

Comunicato n. 16 - Roma, 10 ottobre 2001

Prescrizioni in materia di attività delle S.O.A.

A conclusione dell'audizione del 20 luglio 2001 è stato consegnato a tutte le S.O.A. un supporto informatico idoneo ad inviare al Casellario, presso l'Osservatorio, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, del DPR n. 34/2000.

Nonostante i quesiti posti da codeste S.O.A. in merito all'utilizzo del *software* per la trasmissione dei dati al Casellario, a cui si è risposto con comunicato del 16 ottobre 2001, su un complessivo numero di 3.947 attestazioni presenti sul sito di questa Autorità, risultano, ad oggi, pervenute all'Osservatorio informazioni relative soltanto a 3.063 estremi di contratti di attestazione e quelle relative a 1.139 attestazioni.

Tale stato di fatto impedisce la trasparenza e la tempestiva informazione alle stazioni appaltanti e quindi rende inefficace il sistema di qualificazione delle imprese.

Si indica pertanto il 30 novembre 2001 come termine perentorio per l'invio di tutte le informazioni relative a tutte le attestazioni già rilasciate.

Il mancato invio delle predette informazioni è considerato come mancato adempimento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 9, del DPR n. 34/2000.

Alcune S.O.A. fanno pervenire a questa Autorità rettifiche di attestazioni a causa di meri errori materiali di compilazione effettuati in sede di rilascio.

È necessario che codeste S.O.A. redigano diligentemente le attestazioni e che i dati inseriti nelle attestazioni medesime siano controllati dalle imprese al momento della consegna di tale documento.

Il perdurare di tale fenomeno comporta l'attivazione del procedimento di cui all'articolo 10, comma 5, del DPR n. 34/2000, configurandosi come accertata attività svolta dalla S.O.A. non in modo efficiente e conforme alla disposizioni della legge, del regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al comma 2, lettera *f*), dello stesso articolo 10 approvato da questa Autorità.

Comunicato n. 17 - Roma, 7 novembre 2001

Ulteriori indicazioni relative alle modalità di attestazione e all'attribuzione dell'incremento convenzionale premiante

In relazione ad alcuni quesiti formulati dalle S.O.A., che incidono sulle modalità di attestazione delle imprese, adottati dalle stesse, si comunica:

- la problematica concernente la validità della certificazione di qualità, emessa da organismi accreditati dal SINCERT, è stata risolta dal Consiglio dell'Autorità con determinazione n. 21/2001, disponibile sul sito autoritalavoripubblici.it;
- in riferimento alla possibilità delle imprese di recente costituzione — cioè con un numero di annualità operative inferiore a cinque — di qualificarsi, il Consiglio dell'Autorità, con deliberazione n. 288 del 26 luglio 2001, disponibile sul sito autoritalavoripubblici.it, ha ritenuto che le stesse, ai fini della qualificazione, possano dimostrare i requisiti previsti dall'articolo 18 del DPR n. 34/2000 attraverso i valori medi annui calcolati sugli anni di effettiva operatività;
- il riconoscimento dell'incremento convenzionale premiante è un beneficio attribuibile, come disposto dell'articolo 19 del DPR n. 34/2000, alle società la cui natura giuridica impone l'obbligo del deposito del proprio bilancio.

Qualora la società da attestare abbia dimostrato i requisiti di qualificazione attraverso l'attività svolta da società acquisite — in seguito ad operazioni di fusione per incorporazione o di cessione — la documentazione da ritenersi probatoria ai fini della verifica dei requisiti previsti dall'articolo 19 dovrà analogamente uniformarsi a quanto previsto dallo stesso articolo e, pertanto, anche l'impresa cedente dovrà essere una società di capitali.

Comunicato n. 18 - Roma, 20 novembre 2001

Comunicato relativo alle modalità di conversione in euro del capitale sociale delle S.O.A.

L'adozione dell'euro da parte del sistema imprenditoriale comporta per le società di capitali, la ridenominazione in euro del capitale e delle azioni.

Le modalità relative al passaggio all'euro delle società per azioni già costituite sono definite dal decreto legislativo n. 231/98, così come modificato dal decreto legislativo n. 206/99 e dalla legge n. 383/01.

Il DPR n. 34/2000, all'articolo 7, comma 2, dispone che il capitale delle S.O.A. deve essere pari almeno ad un miliardo di lire interamente versato, ma non fa previsioni al valore equivalente in euro.

Nel silenzio della legge, dunque, devono ritenersi applicabili anche alle S.O.A. le procedure di conversione previste dalla normativa vigente. In particolare, le modalità relative al passaggio all'euro delle società per azioni sono definite dall'articolo 17 del D.lgs. n. 213/98, così come modificato dal D.lgs. n. 206/99 e dalla legge n. 383/01.

Il suddetto articolo prevede che la conversione del capitale sociale possa seguire due diverse procedure: la procedura semplificata, affidata all'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico), ovvero la procedura ordinaria di modificazione del capitale sociale di competenza assembleare.

Nel primo caso, il capitale sociale delle società azionarie deve essere convertito in euro moltiplicando il numero delle azioni per il loro valore nominale unitario convertito in euro, al tasso di conversione, arrotondato in centesimi, secondo quanto previsto all'articolo 5 regolamento CE n. 1103/97.

Nel secondo caso, l'assemblea può adottare gli arrotondamenti operando con le stesse modalità degli amministratori nella procedura semplificata; operare arrotondamenti diversi da quelli automatici, pervenendo a valori di azioni o quote espressi anche in centesimi di euro; adottare, quale valore nominale delle azioni o quote, valori interi di un euro o suoi multipli, adeguandosi al principio fissato per le società di nuova costituzione (in tal senso è la lettera circolare del Ministero del tesoro).

In conclusione, per la conversione del capitale sociale in euro può seguirsi la procedura semplificata di cui all'articolo 17 del D.lgs. n. 213/98, arrotondando legalmente l'importo ottenuto per eccesso o per difetto al centesimo in euro. Il corrispettivo dei contratti stipulati dalle S.O.A. con le imprese di costruzione in data posteriore al 31 dicembre 2001 è calcolato applicando l'allegato E al DPR n. 34/2000 secondo le seguenti indicazioni. Il termine *C* è dato dalla somma dei livelli di importo delle classifiche indicate a fianco del simbolo *L*. (art. 3, co. 4, DPR n. 34/2000). Il risultato così ottenuto, cioè *P*, va diviso per la costante 1936,27; esso deve essere arrotondato a non più di due cifre decimali per eccesso oppure per difetto. Tale risultato è il corrispettivo in euro spettante alla S.O.A.